



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.581 del 29 ottobre 2011**

**Consiglio Federale n.3 - Roma, 29 ottobre 2011**

### **DELIBERA N.192/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare gli articoli 26 e 32 dello Statuto federale e gli articoli 66 e seguenti del Regolamento Organico;
- visto il documento programmatico "Lo sport italiano verso il 2020", redatto dal CONI, riguardante le iniziative volte a ridisegnare gli assetti organizzativi dello sport italiano che, nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria del Paese, risultano prioritarie e che il CONI, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, si propone di adottare;
- preso atto che il processo di autoriforma del CONI ha individuato tra le aree di intervento il riordino della organizzazione territoriale prevedendo il trasferimento ai Comitati Regionali delle funzioni dei Comitati Provinciali;
- considerato che il suddetto processo avrà impatti anche sui Comitati Provinciali della Federazione, la cui natura e misura non sono allo stato definibili e quantificabili;
- ritenuto che nelle more di indicazioni dettagliate da parte del CONI in merito al processo di riorganizzazione delle Strutture Territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali, appare opportuno, fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, procedere laddove necessario con la nomina di Commissari Straordinari in luogo della celebrazione di nuove Assemblee Straordinarie dei Comitati Provinciali;

### **DELIBERA**

di procedere, in deroga alle vigenti disposizioni, con decorrenza immediata e fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, con la nomina laddove necessario di Commissari Straordinari in luogo della celebrazione di nuove Assemblee Straordinarie dei Comitati Provinciali.

### **DELIBERA N.193/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.20 assunta dal Presidente Federale il 6 ottobre 2011, con la quale si è stabilito di procedere, con effetto immediato, alla gestione commissariale del

Comitato Provinciale di Salerno, nominando l'Avv. Ciro Amato Commissario Straordinario del Comitato stesso, con l'incarico di gestire l'ordinaria amministrazione del Comitato fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e garantire le corrette procedure di svolgimento dell'Assemblea stessa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

vista altresì la propria delibera n.192/2011, assunta nell'odierna seduta, con la quale è stato stabilito di procedere, in deroga alle vigenti disposizioni, con decorrenza immediata e fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, con la nomina di Commissari Straordinari in luogo della celebrazione di nuove Assemblee Straordinarie dei Comitati Provinciali;

ritenuto pertanto opportuno, in presenza di un Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Salerno, alla proroga dell'incarico di Commissario Straordinario secondo i termini della suddetta delibera n.192/2011;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.20, assunta dal Presidente Federale in data 6 ottobre 2011 e, prorogare la nomina a Commissario Straordinario dell'Avv. Ciro Amato fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, in deroga alle vigenti disposizioni.

### **DELIBERA N.194/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che individua le gravi responsabilità gestionali riguardanti il Comitato Provinciale di Verona, richiedendo come termine per l'adempimento il 20 ottobre 2011;

verificato il mancato adempimento entro il termine stabilito;

ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Commissario Straordinario;

individuato nel Consigliere Marcello Crosara persona in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di detto incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

vista la propria delibera n.192/2011, assunta nell'odierna seduta, con la quale è stato stabilito di procedere, in deroga alle vigenti disposizioni, con decorrenza immediata e fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale con la nomina laddove necessario di Commissari Straordinari in luogo della celebrazione di nuove Assemblee Straordinarie dei Comitati Provinciali;

## **DELIBERA**

di nominare, con decorrenza immediata il Consigliere Marcello Crosara Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Verona fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, con il conseguente scioglimento del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Verona per accertate e gravi responsabilità amministrative.

### **DELIBERA N.195/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale chiede di modificare l'articolo 5 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento al fine di adeguare il dettame normativo alle nuove procedure adottate dalla struttura federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 5 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come segue:

### **Art. 5 Termini e modalità del tesseramento**

[1] Il tesseramento avviene unicamente con Dispositivo di Firma Digitale (DFD) nell'ambito del sistema FIPonline.

Non sono soggette alla procedura di firma digitale le modalità di tesseramento disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, ~~19~~, 20, 23, 24, ~~25, 26, 27, 29, 30 e 31~~.

Il Dispositivo di Firma Digitale viene rilasciato dai competenti Organi federali al Legale rappresentante della Società e, su espressa richiesta di quest'ultimo, può essere rilasciato anche al Dirigente Responsabile.

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

[9] OMISSIS

### **DELIBERA N.196/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dal consigliere Cassì con la quale chiede di modificare l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento;
- considerato non opportuno emendare l'articolo di cui sopra, ma valutare le singole istanze dei tesserati riguardo l'eventuale riconoscimento del requisito della formazione italiana per quanto non già codificato;
- ritenuto di dover considerare utile al conseguimento della formazione italiana anche la partecipazione, con almeno 14 inserimenti in lista elettronica, a campionati senior in età giovanile;
- vista l'istanza a firma del Legale rappresentante della A.S.D. Basket Club Paternò (cod. FIP 001004), partecipante al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2011/2012, con la quale richiede di poter tesserare l'atleta Asero Salvatore pur in assenza dei requisiti richiesti dai regolamenti federali;
- considerato che l'istanza è già stata valutata e rigettata in occasione della riunione del 23 e 24 settembre 2011;
- ritenuta ora l'istanza meritevole di accoglimento a seguito delle considerazioni suesposte;

#### **DELIBERA**

di autorizzare il tesseramento nazionale dell'atleta Asero Salvatore per l'anno sportivo 2011/2012.

#### **DELIBERA N.197/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale chiede di modificare l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo – Gare;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

#### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

#### **Art. 51 Utilizzo Atleti di cittadinanza straniera nei campionati regionali (del. n.466 CF 11/06/11)**

- [1] Alle Società che partecipano al primo e al secondo Campionato senior e Under 21 maschile, ed al primo Campionato femminile, è consentito iscrivere in lista elettronica un numero massimo di 2 atleti di cui agli artt. 25, **26**, 27, 28, 29, **30** e 31 R.E. – Tesseramento.
- [2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

### **DELIBERA N. 198/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle istanze pervenute da alcune Società con le quali chiedono di avvalersi della possibilità, attualmente prevista per Colledge Italia, di utilizzare le atlete nate nel 1997 nei Campionati senior;
- ritenuto che Colledge Italia è un progetto con finalità di ricerca e sviluppo del talento giovanile che coinvolge atlete di tutta Italia, individuate dal Settore Squadre Nazionali, con l'obiettivo di permettere alle stesse di poter trarre sia in fase di allenamento che di gara la maggior esperienza possibile rispetto alle loro potenzialità e futuribilità e che tale progetto debba seguire un percorso di sviluppo autonomo;
- considerato che l'organico della squadra Colledge Italia è composto solo ed esclusivamente da atlete in età giovanile;
- considerato altresì che i tecnici del Settore Squadre Nazionali femminili seguendo specifici criteri di selezione tecnici\fisici\psicologici hanno selezionato ed inserito nel progetto atlete nate nel 1996 e nel 1997;
- preso atto che le istanze presentate dalle Società sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica Giovanile femminile, nella riunione tenutasi a Milano in data 17 ottobre u.s., la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità di impiegare, in deroga ai Regolamenti federali, le atlete nate nel 1997 in un Campionato senior qualora la Società utilizzi esclusivamente atlete in età giovanile così come avviene in Colledge Italia;
- condivise le motivazioni della Commissione Tecnica Giovanile femminile;

### **DELIBERA**

di concedere, in deroga ai Regolamenti federali, la possibilità di impiegare le atlete nate nel 1997 in un Campionato senior qualora la Società istante utilizzi per detto Campionato esclusivamente atlete in età giovanile.

### **DELIBERA N.199/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2011/12, aggiornate dal Consiglio Federale del 16 luglio 2011, che dispongono l'obbligatorietà per i campionati under 14 maschili di iscrivere a referto almeno 10 atleti;

visto l'art. 16 del Regolamento Esecutivo Gare;

ritenuto opportuno prevedere per la Società inadempiente, dell'obbligo di cui sopra, la perdita della gara con il punteggio di 30 a 0 se ha vinto l'incontro, in caso di vittoria dell'altra squadra, presente con almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente, e disporre dalla quarta infrazione l'applicazione per ogni volta della sanzione pari alla seconda rinuncia a gara dei campionati under 14 maschili, senza l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento Esecutivo;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di prevedere per le Società partecipanti ai campionati under 14 maschili, inadempienti all'obbligo di iscrizione a referto di almeno 10 atleti, la perdita della gara con il punteggio di 30 a 0 se ha vinto l'incontro, in caso di vittoria dell'altra squadra, presente con almeno 10 atleti, la gara sarà omologata col risultato acquisito sul campo solo se lo scarto del punteggio è superiore a 30 punti a sfavore della Società inadempiente. Disporre che dalla quarta infrazione venga applicata per ogni volta una sanzione pari alla seconda rinuncia a gara, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo Gare.

### **DELIBERA N.200/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta del Settore Giovanile relativa alle date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili femminili per l'anno sportivo 2011/2012;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare le date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili femminili per l'anno sportivo 2011/2012 come di seguito illustrato:

### **ANNO SPORTIVO 2011/2012**

#### **Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili FEMMINILI**

<b>Campionati</b>	<b>Fase Regionale</b>	<b>2<sup>a</sup> Fase Interregionale Concentramenti</b>	<b>3<sup>a</sup> Fase Nazionale</b>
-------------------	-----------------------	---	-------------------------------------

---

<b>Under 19</b>	A cura dei Comitati Regionali inizio entro il 31-10-2011 termine entro il 19-03-2012*	da Lun. 16-04-2012 a Mer. 18-04-2012	da Mar. 15-05-2012 a Sab. 20-05-2012
<b>Under 17</b>	A cura dei Comitati Regionali inizio entro il 30-11-2011 termine entro il 15-04-2012*	da Lun. 30-04-2012 a Mer. 02-05-2012	da Lun. 28-05-2012 a Dom. 03-06-2012
<b>Under 15</b>	A cura dei Comitati Regionali inizio entro il 30-11-2011 termine entro il 06-05-2012*	da Ven. 08-06-2012 a Dom. 10-06-2012	da Dom. 01-07-2012 a Sab. 07-07-2012
<b>Under 14 Reg.le</b>	A cura dei Comitati Regionali inizio entro il 31-01-2012	NON PREVISTA	NON PREVISTA
<b>Under 13 Reg.le</b>	A cura dei Comitati Regionali inizio entro il 31-01-2012	NON PREVISTA	NON PREVISTA
<b>Join the Game 3 contro 3</b>	Fase Provinciale Dom. 29-01-2012	Fase Regionale Dom. 18-03-2012	da Sab. 19 a Dom. 20-05-2012

\*data entro la quale i Comitati Regionali devono improrogabilmente terminare la fase regionale.

#### **Eventuali gare di pre-spareggio**

(per l'ammissione agli spareggi)

<b>Under 19</b>	Lun. 26-03-2012
<b>Under 17</b>	Gio. 13-04-2012 <sup>[1]</sup>
<b>Under 15</b>	Mer. 16-05-2012

<sup>[1]</sup> Per le regioni che hanno atlete impegnate nel College Italia, la fase regionale dovrà terminare entro il 5 aprile 2012.

#### **Eventuali gare di spareggio**

(per l'ammissione alla fase Interregionale)

<b>Under 19</b>	Lun. 02-04-2012
<b>Under 17</b>	Gio. 20-04-2012
<b>Under 15</b>	Mer. 23-05-2012

## **DELIBERA N.201/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le formule e le date dei Campionati di Divisione Nazionale A, Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C, approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, ed inserite nelle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012;

considerato che in occasione della riunione del 23 e 24 settembre 2011 è stato elevato l'organico del Campionato di Serie A a 17 squadre e ridotto l'organico del Campionato di Legadue a 15 squadre, per l'a.s. 2011/2012;

ritenuto opportuno, a seguito delle variazioni di cui sopra, modificare le formule e le date di svolgimento dei Campionati di DNA, DNB e DNC e le promozioni dal Campionato Regionale di Serie C per l'anno sportivo 2011/2012;

vista la proposta avanzata dal Presidente del Settore Agonistico, formulata d'intesa con la Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012, le nuove date e le nuove formule dei Campionati di Divisione Nazionale A, Divisione Nazionale B e Divisione Nazionale C come di seguito riportato.

Di annullare lo spareggio tra le seconde classificate delle regioni Piemonte/Val D'Aosta e Toscana ammettendo ambedue le squadre al Campionato DNC a.s. 2012/2013.

Di ammettere la squadra seconda classificata del Campionato Regionale Pugliese al DNC a.s. 2012/2013.

#### **DIVISIONE NAZIONALE A "SVILUPPO"**

#### **FASE DI QUALIFICAZIONE**

	ANDATA	G	RITORNO	
D	25/09/2011	1	08/01/2012	D
D	02/10/2011	2	15/01/2012	D
D	09/10/2011	3	22/01/2012	D
Me	12/10/2011	4	29/01/2012	D
D	16/10/2011	5	05/02/2012	D
D	23/10/2011	6	08/02/2012	Me
D	30/10/2011	7	12/02/2012	D
D	06/11/2011	8	19/02/2012	D
D	13/11/2011	9	22/02/2012	Me
D	20/11/2011	10	26/02/2012	D

D	27/12/2011	11	04/03/2012	D
D	04/12/2011	12	07/03/2012	Me
G	08/12/2011	13	11/03/2012	D
D	11/12/2011	14	21/03/2012	Me
D	18/12/2011	15	25/03/2012	D
Me	21/12/2011	16	01/04/2012	D
G	05/01/2012	17	15/04/2012	D

### **PLAY OFF QUARTI / PLAY OUT – PRIMO TURNO**

D	22 aprile	2012
Me	25 aprile	2012
S	28 aprile	2012

### **PLAY OFF SEMIFINALE / PLAY OUT – SECONDO TURNO**

D	6* maggio	2012
G	10 maggio	2012
D	13 maggio	2012

\* in caso di partecipazione di un atleta alla finale nazionale Under 19 la data sarà posticipata al 7 maggio

### **PLAY OFF FINALE Promozione in LegaDue**

D	20 maggio	2012
MA	22 maggio	2012
VE	25 maggio	2012
D	27 maggio	2012
G	31 maggio	2012

### **SPAREGGIO PROMOZIONE - LEGADUE**

D	3 giugno	2012
MA	5 giugno	2012
VE	8 giugno	2012
D	10 giugno	2012
G	14 giugno	2012

### **FINALE SCUDETTO**

D	3 giugno	2012
D	10 giugno	2012

**DIVISIONE NAZIONALE B**

**FASE DI QUALIFICAZIONE**

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	25 settembre	2011	1	15 gennaio	2012	D
D	2 ottobre	2011	2	22 gennaio	2012	D
D	9 ottobre	2011	3	29 gennaio	2012	D
D	16 ottobre	2011	4	5 febbraio	2012	D
D	23 ottobre	2011	5	12 febbraio	2012	D
G	27 ottobre	2011	6	16 febbraio	2012	G
D	30 ottobre	2011	7	19 febbraio	2012	D
D	6 novembre	2011	8	26 febbraio	2012	D
D	13 novembre	2011	9	4 marzo	2012	D
D	20 novembre	2011	10	11 marzo	2012	D
D	27 novembre	2011	11	22 marzo	2012	G
D	4 dicembre	2011	12	25 marzo	2012	D
G	8 dicembre	2011	13	1 aprile	2012	D
D	11 dicembre	2011	14	15 aprile	2012	D
D	18 dicembre	2012	15	22 aprile	2012	D
G	5 gennaio	2012	16	25 aprile	2012	<b>ME*</b>
D	8 gennaio	2012	17	28 aprile	2012	<b>S*</b>

**\*DATE FISSE**

**PLAY OFF QUARTI / PLAY OUT – PRIMO TURNO**

D	6* maggio	2012
G	10 maggio	2012
D	13 maggio	2012

**\* in caso di partecipazione di un atleta alla finale nazionale Under 19 la data sarà posticipata al 7 maggio**

**PLAY OFF SEMIFINALE / PLAY OUT – SECONDO TURNO**

D	20 maggio	2012
G	24 maggio	2012
D	27 maggio	2012

**PLAY OFF FINALE**

D	03 giugno	2012
G	07 giugno	2012
D	10 giugno	2012

**SPAREGGIO PROMOZIONE**

Ve	15 giugno	2012
S	16 giugno	2012
D	17 giugno	2012

**SPAREGGIO RETROCESSIONE**

VE	08 giugno	2012
S	09 giugno	2012
D	10 giugno	2012

**DIVISIONE NAZIONALE C**

**FASE DI QUALIFICAZIONE**

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	25 settembre	2011	1	8 gennaio	2012	D
D	2 ottobre	2011	2	15 gennaio	2012	D
D	9 ottobre	2011	3	22 gennaio	2012	D
D	16 ottobre	2011	4	29 gennaio	2012	D
D	23 ottobre	2011	5	5 febbraio	2012	D
D	30 ottobre	2011	6	12 febbraio	2012	D
D	6 novembre	2011	7	19 febbraio	2012	D
D	13 novembre	2011	8	26 febbraio	2012	D
D	20 novembre	2011	9	4 marzo	2012	D
D	27 novembre	2011	10	11 marzo	2012	D
D	4 dicembre	2011	11	25 marzo	2012	D
G	8 dicembre	2011	12	1 aprile	2012	D
D	11 dicembre	2011	13	15 aprile	2012	D
D	18 dicembre	2011	14	22 aprile	2012	D
G	5 gennaio	2012	15	28 aprile	2012	<b>S*</b>

**\*DATA FISSA**

**PLAY OFF QUARTI / PLAY OUT**

D	6* maggio	2012
G	10 maggio	2012
D	13 maggio	2012

**\* in caso di partecipazione di un atleta alla finale nazionale Under 19 la data sarà posticipata al 7 maggio**

**PLAY OFF SEMIFINALE**

D	20 maggio	2012
G	24 maggio	2012

D	27 maggio	2012
---	-----------	------

### PLAY OFF FINALE

D	03 giugno	2012
G	07 giugno	2012
D	10 giugno	2012

### DIVISIONE NAZIONALE A "SVILUPPO"

--

Organico anno sportivo 2011/2012

A	Organico Iniziale 11/12	Promosse e Legadue	Retrocesse Legadue	Promosse Dalla B	Retrocesse Alla B	Campionato Naz. A 2012/2013
11/12	24	3	1	4	2	24

### SQUADRE AMMESSE A.S. 2011/2012

n. 24 squadre
n. 2 squadre retrocesse dalla Legadue a.s. 2010/2011;
n. 6 squadre perdenti i play off della A Dil. a.s. 2010/2011;
n. 4 squadre classificate al 5° e 6° posto di ognuno dei due gironi della A Dil. a.s. 2010/2011;
n. 4 squadre vincenti i play out della A Dil. a.s. 2010/2011;
n. 4 squadre promosse dalla serie B Dil. a.s. 2010/2011;
n. 4 squadre ammesse dal Consiglio Federale.

### FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre saranno divise in due Raggruppamenti (Conference Nord – Conference Sud) composti ciascuno da 12 squadre.

Ognuno dei due Raggruppamenti sarà diviso in due Gironi (Division Ovest – Division Est) composti ciascuno da 6 squadre.

### FASE DI QUALIFICAZIONE

Le squadre appartenenti ad ogni Raggruppamento si affronteranno tra loro due volte (andata e ritorno) mentre affronteranno una sola volta (indifferentemente in casa o fuori casa) le squadre appartenenti all'altro raggruppamento.

Al termine della fase di qualificazione ogni squadra dovrà aver disputato 34 partite di cui 22 all'interno del proprio Raggruppamento e 12 con l'altro raggruppamento (17 in casa e 17 fuori casa).

La classifica viene compilata all'interno di ogni girone.

## **PLAY OFF**

Accedono ai play off 12 formazioni: le squadre classificate al 1° e al 2° posto in classifica di ogni girone e le 4 squadre (2 per Raggruppamento) con il maggior punteggio in classifica. Le quattro squadre prime classificate accedono direttamente ai quarti.

## **OTTAVI DI FINALE**

I Quarti di finale si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: la gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra classificata al secondo posto in classifica. Passa al turno successivo la squadra che vince due gare.

Q 1: Maggiore punteggio in classifica fra le 2° gir.A e B – Minore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.A e B

Q 2: Minore punteggio in classifica fra le 2° gir.A e B – Maggiore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.A e B

Q 3: Maggiore punteggio in classifica fra le 2° gir.C e D – Minore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.C e D

Q4: Minore punteggio in classifica fra le 2° gir.C e D – Maggiore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.C e D

## **QUARTI**

Le Quarti si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: C C F F C. La squadra che giocherà in caso sarà quella con il maggior punteggio in classifica:

S 5: 1° gir.A – Vincente Q3

S 6: 1° gir.B – Vincente Q4

S 7: 1° gir.C – Vincente Q1

S 8: 1° gir.D – Vincente Q2

## **SEMIFINALI**

Le semifinali si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: C C F F C. La squadra che giocherà in caso sarà quella con il maggior punteggio in classifica (in caso di parità di vittorie sarà considerato il miglior quoziente canestri generale):

F1: Vincente S5 – Vincente S6

F2: Vincente S7 – Vincente S8

Le due squadre che vincono tre partite saranno promosse in Legadue.

## **FINALE SPAREGGIO PROMOZIONE**

F3: Perdente F1 – Perdente F2

La squadra che vince tre partite sarà promossa in Legadue.

## **TITOLO ITALIANO**

Il titolo di Campione d'Italia Dilettanti sarà assegnato alla squadra vincente la finale scudetto che si disputerà con un incontro di andata e ritorno fra le formazioni vincenti gara F1 e F2.

Sono previsti i tempi supplementari solo nella gara di ritorno e solo in caso di parità quoziente canestri calcolato tra i due incontri.

(Nota: le singole gare possono terminare anche in parità)

La squadra che giocherà in casa la gara di ritorno sarà quella con il maggior punteggio nella fase di qualificazione (in caso di parità di punteggio sarà considerato il miglior quoziente canestri generale).

### **PLAY OUT**

Accedono ai play out 8 formazioni: le squadre classificate al 6° posto in classifica di ogni girone e le 4 squadre (2 per Raggruppamento) con il minor punteggio in classifica.

Il primo turno ed il secondo turno si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: la gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e la gara di ritorno si disputa in casa della squadra che ha ottenuto la peggiore classifica al termine della fase di qualificazione.

### **PRIMO TURNO**

Gara 1: Maggior punteggio in classifica fra le due qualificate gir.A e B - 6° gir. A

Gara 2: Minore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.A e B - 6° gir. B

Gara 3: Maggior punteggio in classifica fra le due qualificate gir.C e D - 6° gir. C

Gara 4: Minore punteggio in classifica fra le due qualificate gir.C e D - 6° gir. D

### **SECONDO TURNO**

Gara 5: perdente gara 1 vs perdente gara 2

Gara 6: perdente gara 3 vs perdente gara 4

Le due squadre perdenti il secondo turno di play out retrocedono in DNB anno sportivo 2012-2013.

## **DIVISIONE NAZIONALE B**

Organico anno sportivo 11/12

B	Organico Iniziale 11/12	Rinunce	Wild card per DNA	Promosse In DNA	Retrocesse da DNA	Promosse da DNC	Retrocesse in DNC	Organico Finale 12/13
11/12	64	11	2	4	2	9	10	48

### **SQUADRE AMMESSE A.S. 2011/2012**

n. 51 squadre e precisamente:

n. 16 squadre retrocesse dalla serie A Dil a.s. 2010/2011;
n. 28 squadre perdenti i Play Off della serie B Dil a.s. 2010/2011;
n. 12 squadre vincenti i Play Out della serie B Dil a.s. 2010/2011;
n. 8 squadre promosse dalla serie C Dil a.s. 2010/2011;
n. 13 vacanze.

### **FORMULA DI SVOLGIMENTO**

#### **FASE DI QUALIFICAZIONE**

Tre gironi all'italiana composti ognuno da 17 squadre. Le squadre di ciascun girone si incontrano tra di loro con gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate dal 1° all'8° posto accederanno ai Play Off;
Le squadre classificate dal 13° al 16° posto accederanno ai Play Out;
Le squadre classificate al 9°, 10°, 11° e 12° posto non disputeranno ulteriori incontri;
Le squadre classificate al 17° posto retrocederanno in DNC.

### PLAY OFF

I quarti di finale, le semifinali e le finali si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: la gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e la gara di ritorno si disputa in casa della squadra che ha ottenuto la peggiore classifica al termine della fase di qualificazione. Passa al turno successivo la squadra che vince due gare.

### SPAREGGIO PROMOZIONE


Accedono allo spareggio promozione le tre squadre perdenti le finali play off dei singoli gironi. Le squadre si incontreranno con il seguente calendario:

gara1: perdente finale play off girone A – perdente finale play off girone B

gara2: perdente finale play off girone C – perdente gara 1

gara3: perdente finale play off girone C – vincente gara 1

La squadra prima classificata al termine dello spareggio promozione sarà ammessa al Campionato DNA a.s. 2012/2013.



### PLAY-OUT/RETROCESSIONE

Le squadre classificate dall' 13° al 16° posto al termine della Fase di qualificazione accederanno al turno unico di Play-Out e si affronteranno al meglio delle tre partite con la sequenza delle gare sarà : Casa - Fuori – Casa.

La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare, con il seguente accoppiamento

13 <sup>a</sup>	Vincente passa al turno successivo	
16 <sup>a</sup>	Perdente in DNC	Vincente permane in DNB
14 <sup>a</sup>	Perdente in DNC	Perdente accede allo spareggio retrocessione
	Vincente passa al turno successivo	
15 <sup>a</sup>		

### SPAREGGIO RETROCESSIONE

Accedono allo spareggio retrocessione le tre squadre vincenti il secondo turno dei play out e si incontreranno con il seguente calendario:

gara1: perdente secondo turno play out girone A – perdente secondo turno play out girone B

gara2: perdente secondo turno play out girone C – vincente gara 1

gara3: perdente secondo turno play out girone C – perdente gara 1

### AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI DNB 2012/2013

n.48 squadre

### RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI DNC 2012/2013

n.10 squadre:

n. 3 squadre classificate al 17° posto di ciascun girone;

n. 6 squadre perdenti il primo turno dei play out;

n. 1 squadra classificata al terzo posto dello spareggio retrocessione.

### PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI DNA 2012/2013

n.4 squadre

n. 3 squadre vincenti le finali dei play off in ognuno dei tre gironi;

n. 1 squadra vincente lo spareggio promozione;

### DIVISIONE NAZIONALE C

Organico anno sportivo 11/12

DNC	Organico Iniziale 11/12	Rinunce	Promosse in DNB	Retrocesse da DNB	Promosse da C Reg	Retrocesse in C Reg	Ammesse da C Reg	Organico Finale 12/13
11/12	142	2	9	10	24	25	2	144

### SQUADRE AMMESSE A.S. 2011/2012

n. 142 squadre e precisamente:

n. 2 rinunce;
n. 20 squadre retrocesse dalla serie B Dil a.s 2010/2011;
n. 56 squadre perdenti i Play Off della serie C Dil a.s 2010/2011;
n. 32 squadre classificate dal 9° e 12° posto di ogni girone della serie C Dil a.s. 2010/2011;
n. 8 squadre vincenti i Play Out della serie C Dil a.s. 2010/2011;
n. 28 squadre promosse dalla serie C Reg a.s. 2010/2011.

## FORMULA DI SVOLGIMENTO

### FASE DI QUALIFICAZIONE

Novi gironi all'italiana composti ognuno da 16 squadre. Le squadre di ciascun girone si incontrano con gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate dal 1° al 8° posto accederanno ai Play Off;
Le squadre classificate dal 9° e all'12° posto non disputeranno ulteriori incontri;
Le squadre classificate dal 13° al 14° posto accederanno ai Play Out;
Le squadre classificate dal 15° e 16° posto (ove previsto) saranno retrocesse in serie C regionale.


### PLAY OFF

Sono ammesse ai Play Off le squadre classificate dal 1° all'8° posto di ognuno dei nove gironi al termine della fase di qualificazione.

I quarti di finale, le semifinali e le finali si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: la gara di andata e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e la gara di ritorno si disputa in casa della squadra che ha ottenuto la peggiore classifica al termine della fase di qualificazione.

Passa al turno successivo la squadra che vince due gare.

PLAY OFF




### **PLAY-OUT/RETROCESSIONE**

Le squadre classificate dal 13° al 14° posto al termine della Fase di qualificazione accederanno ai Play-Out e si affronteranno al meglio delle tre partite con la sequenza delle gare sarà : Casa - Fuori – Casa.

La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare, con il seguente accoppiamento:

PRIMO TURNO



### **AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI DNC 2012/2013**

Al fine di contenere il numero di gironi con organici non completi e non omogenei tra di loro, il Settore Agonistico, a seguito di eventuali rinunce alla partecipazione da parte delle Società aventi diritto, non effettuerà i ripescaggi diminuendo il numero dei gironi.

### **RETROCESSIONE ALLA SERIE C REGIONALE 2012/2013**

n.25 squadre:

n.9 squadre perdenti i Play Out;
n.16 squadre classificate al 15° e 16° posto (ove previsto) al termine della fase di qualificazione.

### **PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI DNB 2012/2013**

Le 9 squadre vincenti le finali play off per ciascun girone.

### **DELIBERA N.202/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 20, comma 3 del Regolamento CIA;

visti i criteri di impiego e valutazione – norme di comportamento degli arbitri - a.s. 2011/2012, licenziati dal Presidente del CIA con delibera n.38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo del CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36;

vista la propria delibera n.154/2011, assunta in occasione della riunione del 23 e 24 settembre 2011, con la quale si è stabilito che in caso di ammissione della Società SSP Reyer Venezia Mestre Srl al Campionato di Serie A a.s. 2011/2012, l'organico del Campionato di Serie A a n.17 squadre e l'organico del Campionato di Legadue a n.15 squadre;

considerato che l'iscrizione della Società SSP Reyer Venezia Mestre Srl al Campionato di Serie A a.s. 2011/2012 si è perfezionata determinando la variazione degli organici dei Campionati professionistici come previsto dalla sopracitata delibera n.154/2011 del Consiglio Federale;

considerata la proposta del Presidente del CIA con la quale, a seguito della variazione dell'organico del Campionato di Legadue, evidenziando l'impossibilità di garantire il numero delle partite minime previste dall'articolo 20, comma 3 del Regolamento CIA, chiede di poter modificare i criteri di impiego a valutazione degli arbitri per l'a.s. 2011/2012 e poter prevedere che, in deroga al sopracitato articolo, nel corso del presente anno sportivo la Commissione designazione dei Campionati professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, designi ciascun Arbitro impiegato nel Campionato di Legadue per un minimo di 16 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il Presidente CIA ad emendare i criteri di impiego e valutazione – norme di comportamento degli arbitri - a.s. 2011/2012 prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del Regolamento CIA, nel corso del presente anno sportivo la Commissione designazione dei Campionati professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, designi ciascun Arbitro impiegato nel Campionato di Legadue per un minimo di 16 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica.

### **DELIBERA N.203/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.48 assunta dal Consiglio Direttivo CIA nella riunione del 30 settembre 2011, con la quale si propone la nomina del tesserato Gianni Saibene a Ufficiale di Campo Benemerito d'Ecceellenza;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il tesserato Gianni Saibene Ufficiale di Campo Benemerito d'Ecceellenza.

### **DELIBERA N.204/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011, con la quale è stata applicata l'avv. Maddalena Tirico, Giudice Sportivo Nazionale presso

codesta Federazione, a componente di nomina federale della Commissione Procuratori, in occasione della prova d'esame di Procuratore che si svolgerà il giorno 1° ottobre 2011, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011.

### **DELIBERA N.205/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.13, del 16 luglio 2011, con la quale sono state definite le composizioni dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

ravvisata la necessità di integrare la composizione dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dei nominativi proposti;

### **DELIBERA**

di integrare la composizione dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012 con i seguenti Responsabili Regionali:

#### **SETTORE GIOVANILE**

Responsabile Regionale	Alberto Bennati
------------------------	-----------------

#### **SETTORE SCUOLA**

Responsabile Regionale	Davide Paolini
------------------------	----------------

#### **SETTORE MINIBASKET**

Responsabile Regionale	Andrea Casolari
------------------------	-----------------

### **DELIBERA N.206/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di aggiornare la composizione della Commissione Informatica;

esaminati i nominativi proposti in qualità di componenti;

ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Informatica;

### **DELIBERA**

di nominare, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2012, la composizione della Commissione Informatica, come di seguito indicata:

<b>Presidente</b>	Gaetano Laguardia
<b>Componente di diritto</b>	Maurizio Berteà
<b>Componenti</b>	Matteo Marchiori
	Roberto Abbate
	Margherita Gonnella
	Fabio Casu
	Davide Fanfani

### **DELIBERA N.207/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.8 del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 17 ottobre 2011, con la quale individua e propone i propri rappresentanti nella Commissione Procuratori e nei Consigli Direttivi federali;

ravvisata pertanto la necessità di definire la composizione della Commissione Procuratori e dei Consigli Direttivi federali;

esaminati i nominativi proposti;

ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, del Presidente del Settore Agonistico e del Presidente della Commissione Procuratori;

### **DELIBERA**

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i seguenti rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro:

Componente del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile	Julio Trovato
Componente del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico	Umberto Arletti
Componente della Commissione Procuratori	Marco Tajana

### **DELIBERA N.208/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 97 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.219, assunta in data 23 febbraio 2009, con la quale sono stati nominati il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione Carte Federali;
- ravvisata la necessità di integrare la composizione della Commissione sopracitata;
- individuato nel sig. Giuseppe De Angelis persona idonea a ricoprire tale incarico;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

### **DELIBERA**

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il sig. Giuseppe De Angelis, attuale Presidente del Comitato Regionale P.A. Trento, componente della Commissione Carte Federali.

### **DELIBERA N.209/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011, con la quale è stata concessa alla società SCALIGERA BASKET VERONA S.R.L. (codice 001848) la deroga per inserire manualmente nella Lista N solo ed esclusivamente per la gara di campionato n°000406 BIANCOBLU BOLOGNA - TEZENIS VERONA in programma domenica 2 ottobre p.v., in qualità di 1° Assistente il Sig. Tellini Denis in possesso della qualifica di "Allenatore Nazionale" (tessera C.N.A. 025592), tesserato per la medesima società in qualità di 2° assistente;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011.

### **DELIBERA N.210/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- preso atto della richiesta presentata dal Sig. Nicola Mazzariol, in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale (tessera C.N.A. 020982), volta ad ottenere la possibilità di essere tesserato gare per la società Basket Motta S.S.D. (codice 051337), per il solo campionato U14/M, nonostante sia già in essere un tesseramento, in esclusiva, nel campionato DNC con la società A.S.D. Nuova Pallacanestro Montebelluna (codice 051192);
- considerato che la richiesta pervenuta è in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2011/2012;
- acquisito il parere favorevole del Presidente e del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di consentire per l'anno sportivo 2011/2012, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2011/2012, al Sig. Nicola Mazzariol (tessera C.N.A. 020982) di essere tesserato gare per la società Basket Motta S.S.D. (codice 051337), per il solo Campionato U14/M.

### **DELIBERA N.211/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della richiesta presentata dal Sig. Giovanni Teso (tessera C.N.A. 013733) e dalla società Basket Padova 1931 A.D. (codice 052461), volta ad ottenere la revoca del tesseramento gare in esclusiva, nel Campionato DNC;
- visto che il Sig. Giovanni Teso non è mai stato inserito, per l'anno sportivo 2011/2012, nella lista N della società Basket Padova 1931 A.D. (codice 052461);
- considerato che la richiesta pervenuta è in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2011/2012;
- acquisito il parere favorevole del Presidente e del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di revocare il tesseramento gare "in esclusiva", a favore della società Basket Padova 1931 A.D. (codice 052461), del Sig. Giovanni Teso (tessera C.N.A. 013733).

### **DELIBERA N.212/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 27 ottobre 2011, con la quale è stata concessa alla società Virtus Pallacanestro Bologna SPA (codice

050294) la deroga per inserire manualmente nella lista N solo ed esclusivamente per la gara di campionato n° 000027 Virtus Pallacanestro Bologna SPA – Guerino Vanoli Basket Srl in programma domenica 30 ottobre p.v., in qualità di 1° Assistente il Sig. Fedrigo Christian in possesso della qualifica di "Allenatore" (tesserato C.N.A. 019853), tesserato per la medesima società in qualità di 2° assistente;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 27 ottobre 2011.

### **DELIBERA N.213/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011, con la quale è stato approvato il Vademecum di College Italia, contenente le disposizioni relative al Progetto, emanate con l'inizio dell'anno sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011.

### **DELIBERA N.214/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale il 6 ottobre 2011, con la quale si è stabilito di nominare i seguenti componenti dell'Ufficio Giustizia del Comitato Regionale Calabria:

UFFICIO GIUSTIZIA  
Giudice Sportivo: Fabrizio Ruffo  
Sostituto: Fabio Postorino

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale in data 6 ottobre 2011.

### **DELIBERA N.215/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della comunicazione del Comitato Provinciale di Ragusa del CONI, in data 12 agosto 2011, con la quale viene rese noto che, a partire dal mese di dicembre 2011, gli uffici del Comitato Provinciale FIP Ragusa avranno la loro nuova sede in via Magna Grecia snc;
- acquisita la comunicazione del Presidente del Comitato Provinciale FIP di Ragusa, sig. Sebastiano Battaglia, dell'accettazione della nuova allocazione, sempre a titolo gratuito nella nuova sede sita in via Magna Grecia snc;

### **DELIBERA**

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Ragusa presso i nuovi locali, siti in via Magna Grecia snc, 97100 Ragusa, a partire dal mese di dicembre p.v.

### **DELIBERA N.216/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale di Pesaro sig. Francesco Battaglia, di integrare la composizione dell'Ufficio Designazioni del Comitato stesso con la nomina a componente del sig. Jacopo Pazzaglia, per il biennio sportivo 2011/2013;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Provinciale di Pesaro meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Jacopo Pazzaglia componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Pesaro per il biennio sportivo 2011/2013.

### **DELIBERA N.217/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova, sig. Riccardo Guolo, di integrare la composizione dell'Ufficio Giustizia nominando l'Avv.

Silvia Pascarella supplente del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova per il quadriennio olimpico 2009/2012;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare l'Avv. Silvia Pascarella supplente del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova per il quadriennio olimpico 2009/2012.

### **DELIBERA N.218/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004, con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot. n.279 del 21 aprile 2011 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2011;

ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2011;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2011;

### **DELIBERA**

di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

### **DELIBERA N.219/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.22, assunta dal Presidente Federale in data 6 ottobre 2011, relativa alla costituzione quale parte civile della Federazione Italiana Pallacanestro nel procedimento n.43468/09 N.R., pendente davanti al Tribunale di Roma a carico di SINDONI Roberto Vincenzo, ZEUS Carmelo, INGRASSIA Vincenzo, CIPRIANO Giovanni ed all'affidamento dell'incarico di rappresentanza assistenza e difesa della FIP all'Avv. Guido Valori;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.22 assunta dal Presidente Federale in data 6 ottobre 2011.

### **DELIBERA N.220/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Filomeno Palmitessa volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero di propri crediti così come accertati dal lodo Filomeno Palmitessa/ASD Virtus Termoli;

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società non ha ottemperato entro il termine stabilito dai provvedimenti federali alle obbligazioni discendenti dal lodo Filomeno Palmitessa/ASD Virtus Termoli;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Filomeno Palmitessa ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero dei crediti di cui alla procedura arbitrale Filomeno Palmitessa/ASD Virtus Termoli.

### **DELIBERA N.221/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato De Florio Roberto volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero di propri crediti così come accertati dal lodo De Florio Roberto/ASD Virtus Termoli;

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società non ha ottemperato entro il termine stabilito dai provvedimenti federali alle obbligazioni discendenti dal lodo De Florio Roberto/ASD Virtus Termoli;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato De Florio Roberto ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero dei crediti di cui alla procedura arbitrale De Florio Roberto/ASD Virtus Termoli.

### **DELIBERA N.222/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Michele Amico volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero di propri crediti così come accertati dal lodo Michele Amico/ASD Virtus Termoli;

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società non ha ottemperato entro il termine stabilito dai provvedimenti federali alle obbligazioni discendenti dal lodo Michele Amico/ASD Virtus Termoli;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Michele Amico ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Virtus Termoli e del legale rappresentante pro tempore Giorgio Marone per il recupero dei crediti di cui alla procedura arbitrale Michele Amico/ASD Virtus Termoli.

### **DELIBERA N.223/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Giovanni Tripodi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pall. Catanzaro per il recupero di propri crediti così come accertati dal lodo Giovanni Tripodi/ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456);

rilevato che il tesserato ha assolto agli obblighi di cui alla clausola compromissoria attraverso la procedura arbitrale;

rilevato altresì che la società ha rinunciato a partecipare al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Giovanni Tripodi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pall. Catanzaro per il recupero dei crediti di cui alla procedura arbitrale Giovanni Tripodi/ASD Pall. Catanzaro.

### **DELIBERA N.224/2011**

Il Consiglio Federale,

visto lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza del tesserato David Brkic tesa ad ottenere lo svincolo dalla clausola compromissoria in relazione all'asserito mancato rispetto da parte della Società Basket Juvecaserta, al termine della stagione sportiva 2008/2009, di un "accordo quadro" biennale per gli anni sportivi 2008/2009 e 2009/2010 che sarebbe intercorso tra il giocatore e la detta società per la quale il giocatore ha reso prestazioni sportive professionistiche per l'anno sportivo 2008/2009 come da contratto annuale regolarmente depositato;

considerato che in ambito professionistico le modalità con cui si instaura il rapporto contrattuale tra il giocatore e la società sportiva sono quelle disciplinate dalla normativa specifica sul professionismo sportivo, cui va prestata osservanza da ambo le parti, sicché non può essere dato rilievo ad altre forme di accordi di non precisata natura;

### **DELIBERA**

di respingere, allo stato, l'istanza presentata dal tesserato David Brkic.

### **DELIBERA N.225/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bianchi Massimo/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bianchi Massimo/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.226/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Plumari Sergio/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Plumari Sergio/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.227/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bernardi Virginio/G.S. Basket Massafra;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Bernardi Virginio/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.228/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Laquintana Giovanni/G.S. Basket Massafra;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Laquintana Giovanni/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.229/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cucinelli Maurizio/G.S. Basket Massafra;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cucinelli Maurizio/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.230/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Quaglia Francesco/G.S. Basket Massafra;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Quaglia Francesco/G.S. Basket Massafra e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.231/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Palmitesa Filomeno/ASD Virtus Termoli;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società ASD Virtus Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Palmitessa Filomeno/ASD Virtus Termoli e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.232/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione De Florio Roberto/ASD Virtus Termoli;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società ASD Virtus Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione De Florio Roberto/ASD Virtus Termoli e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.233/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Cosenza (cod. FIP 019637) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Marzullo Alessandro/ASD Basket Cosenza;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società ASD Basket Cosenza (cod. FIP 019637) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Marzullo Alessandro/ASD Basket Cosenza e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.234/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Invicta & Olimpia Melfi (cod. FIP 051497) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/Invicta & Olimpia Melfi;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società Invicta & Olimpia Melfi (cod. FIP 051497) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Forti Andrea/Invicta Olimpia Melfi e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.235/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 23/24 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Rovigo (cod. FIP 051510) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Andrea Ricci/Pall. Rovigo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

## **DELIBERA**

accertato che la società Pall. Rovigo (cod. FIP 051510) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Andrea Ricci/Pall. Rovigo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.236/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Side by Side/Basket Massafra (Atl. Pelliccione);

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Side by Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Pelliccione).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.237/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Side by Side/Basket Massafra (Atl. Leonardon);

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Side by Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Leonardon).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.238/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto

disposto nel procedimento di ingiunzione Side by Side/Basket Massafra (Atl. Basanisi);

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Side by Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Basanisi).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.239/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Side By Side/Basket Massafra (Atl. Gigena);

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Side by Side/G.S. Basket Massafra (Atl. Gigena).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.240/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Ivan Riva/SSD Sport e Territorio Patti;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ivan Riva/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.241/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Giacomo Sereni/SSD Sport e Territorio Patti;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Giacomo Sereni/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.242/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Side by Side/SSD Sport e Territorio Patti;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Side by Side/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.  
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.243/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Danilo Fevola/SSD Sport e Territorio Patti;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Danilo Fevola/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.244/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Fabi Agustin/SSD Sport e Territorio Patti;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fabi Agustin/SSD Sport e Territorio Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.245/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Cosenza SSD (cod. FIP 019637) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Perrone Andrea/Basket Cosenza SSD;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Cosenza (cod. FIP 019637) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Perrone Andrea/Basket Cosenza SSD.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.246/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Fontana Emanuele/Virtus Pall. Tremoli;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fontana Emanuele/Virtus Pall. Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.247/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Giuliani Paolo/ASD Pall. Monza.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.248/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società SSD Potenza 84 (cod. FIP 000333) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Di Viccaro Vincenzo/SSD Potenza 84;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Potenza 84 (cod. FIP 000333) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Viccaro Vincenzo/SSD Potenza 84.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.249/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Sbezzi Riccardo/ASD Nuova Virtus Molfetta;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/ASD Nuova Virtus Molfetta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.250/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Orlando Basket (cod. FIP 051458) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Costantino Loredana/Orlando Basket;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Orlando Basket(cod. FIP 051458) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Costantino Loredana/Orlando Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.251/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Virtus Lucera (cod. FIP 043033) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Lega Nazionale Pallacanestro/ASD Virtus Lucera;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Virtus Lucera (cod. FIP 043033) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lega Nazionale Pallacanestro/ASD Virtus Lucera.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.  
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.252/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Tripodi Giovanni/ASD Pall. Catanzaro;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Catanzaro (cod. FIP 015456) fissando il termine del 2.12.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tripodi Giovanni/ASD Pall. Catanzaro.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.253/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata delibera n.17 assunta dal Presidente Federale il 29 settembre 2011, con la quale, accogliendo la richiesta della Lega Società di Pallacanestro Serie A, è stata prevista la presenza dell'arbitro stand-by in occasione della gara di Supercoppa di Forlì del 1° ottobre 2011;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale in data 29 settembre 2011.

### **DELIBERA N.254/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- considerato il comma 21 dell'art. 24 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per l'anno sportivo 2011/2012;
- esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;
- ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole delle Leghe professionistiche;

## **DELIBERA**

- di fissare, per l'anno sportivo 2011/2012, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del R.E. – Settore Professionistico, la misura dei parametri ivi previsti nonché le date di deposito dei documenti presso la F.I.P. Com.Te.C., con le seguenti modalità:

### **1. 16 novembre 2011**

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre luglio - settembre 2011.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti pluriennali predisposti alla data del 30/09/2011, dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi luglio, agosto e settembre 2011. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

### **2. 15 dicembre 2011**

- Invio di copia del bilancio di esercizio approvato e **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria**, unitamente:
  - a) alla relazione sulla gestione
  - b) alla relazione del Collegio Sindacale
  - c) al verbale di approvazione
  - d) alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.

### **3. 16 febbraio 2012**

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre ottobre - dicembre 2011.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti pluriennali predisposti alla data del 31/12/2011 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre ottobre -

dicembre 2011. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

- Invio di copia del bilancio Semestrale **redatto obbligatoriamente in forma ordinaria** contenente le informazioni previste nell'art. 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico F.I.P.

#### **4. 16 maggio 2012**

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre gennaio - marzo 2012.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti Pluriennali predisposti alla data del 31/03/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza ai mesi gennaio, febbraio, marzo 2012. Tale documento dovrà essere correlato da apposite quietanze di pagamento (modelli F/24).

#### **5. Ammissione ai campionati**

- Gli adempimenti connessi alla permanenza ed ammissione ai rispettivi Campionati professionistici saranno fissati con apposita delibera del Consiglio Federale.

#### **6. 16 agosto 2012 (in caso di proroga concessa dall'Agenzia Entrate viene stabilito per il pagamento il termine più favorevole, anche ai fini dell'invio)**

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile - giugno 2012.
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti Pluriennali predisposti alla data del 30/06/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.
- Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile, giugno 2012.

**\*\*\*\*\***

Ai fini del calcolo dei parametri si precisa comunque che:

- l'indebitamento complessivo alle sopra citate date di riferimento, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2011;
- il calcolo di eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato a condizione che:

- a. il rapporto tra l'indebitamento e il Patrimonio Netto calcolato alla medesima evidenzia un coefficiente non superiore a 4;
  - b. che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Lega Serie A ed Euro 350.000 per Legadue;
  - c. Il parametro R/I evidenzia un coefficiente superiore a 10;
- per le Società che nell'anno sportivo 2010/2011 hanno disputato un Campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo aumentati del 20% e l'indebitamento risultante alle varie scadenze trimestrali.
- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 25, comma 24, e l'articolo 29, commi 4 e 7 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, come segue:

**Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C.**

OMISSIS

[24] Le Società Professionistiche, **entro i termini e con le modalità fissate annualmente nell'apposita delibera per l'ammissione ai Campionati Professionistici** ~~entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun semestre~~, devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte Iva, Ires ed Irap ~~le cui obbligazioni sono sorte nel semestre di riferimento.~~

OMISSIS

**Art. 29 Sanzioni** (del. n. 211 C.F. 19-20/11/2010 – del. n. 379 C.F. 12/03/2011)

OMISSIS

[4] Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23, ~~24 e~~ 25, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all'art.25 lettera E commi 23, ~~24 e~~ 25, il Consiglio Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel trimestre in oggetto. Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.

OMISSIS

[7] Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23, ~~24 e~~ 25, che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi

nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio Federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.

### **DELIBERA N.255/2011**

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>esaminata</u>	l'istanza presentata dalla Società G.S.D. STELLE MARINE OSTIA (cod. FIP 000304), iscritta al campionato di serie C Femminile a.s.2011/2012, con cui chiede l'autorizzazione ad essere satellite della società ASD VIS FORTITUDO POMEZIA (COD. FIP 014908);
<u>rilevata</u>	la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114bis del Regolamento Organico;
<u>rilevato</u>	altresì che, l'istanza di cui sopra è stata presentata fuori dai termini previsti dal medesimo articolo;
<u>preso atto</u>	del parere favorevole del Vicepresidente Vicario;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di accogliere, in deroga all'articolo 114bis del Regolamento Organico, l'istanza presentata dalla Società G.S.D. STELLE MARINE OSTIA (cod. FIP 000304) iscritta al campionato C Femminile a.s. 2011/2012 ed autorizzarla pertanto ad essere satellite della società ASD VIS FORTITUDO POMEZIA (COD. FIP 014908).

### **DELIBERA N.256/2011**

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
<u>visti</u>	gli articoli 6 comma 4 lett. h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
<u>esaminata</u>	la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
<u>considerato</u>	che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenute le istanze pervenute meritevoli di accoglimento;

### D E L I B E R A

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

<b>Cod.</b>	<b>R</b>	<b>P</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>
052438	CM	NA	A.S.D. N.PALLACANESTRO MARANO	VIA POGGIOVALLESANA DALIA B	MARANO DI NAPOLI
052440	LO	CO	ASD AROSIO BASKET CLUB	VIA BUONARROTI 6	AROSIO
052448	TO	SI	A.S.D. AMIATA BASKET	VIA REMEDI 82	ABBADIA SAN SALVATORE
052457	LO	MI	ASD NEW BASKETBALL ARZAGA	VIA ARZAGA 24	MILANO
052489	LO	BS	A.S.D. RIVER BASKET	VIA BRACESCO 41	ORZINUOVI
052506	VE	TV	A.S.D. CMBC	VIA FILZI, 34	CONEGLIANO
052508	LA	LT	asd PALLACANESTRO FONDI	VIA COLETTA 3/A	FONDI
052513	VE	RO	SCUOLA B. POLESINE A.S.D.	VIA MOCENIGA, 5 / 2	ROSOLINA
052518	LO	BG	ASD POL PROMOSERIO 2011	PIAZZA G.B. MORONI 2	ALBINO
052521	PI	CN	SPORT IN PROGRESS A.S.D.	VIA PROVINCIALE 16	ROCCAFORTE MONDOVI'
052524	PI	TO	A.S.D. PLAYGROUND	VIA VAL DELLA TORRE 45/6	TORINO
052528	LO	LO	ASD THUNDER CODOGNO	VIA GARIBALDI 34	CODOGNO
052530	TO	FI	FIRENZE PER LA PALLAC. ASD	VIA DUCA D'AOSTA 16	FIRENZE
052541	LA	RM	ASD SPORTING SALARIA	L.GO SOMALIA 27	ROMA
052542	CA	CS	A.DIL. BIM BUM BASKET COSENZA	VIA BEATO UMILE 23	COSENZA
052548	PU	BR	A.S.D. I CAMPIONI DI DOMANI	VIA BOLOGNA 18	CEGLIE MESSAPICA
052550	LO	MB	FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD	VIALE CESARE BATTISTI 30	MONZA
052553	SO	PA	ASD MONDELLO	VIA ISIDE N. 34	PALERMO
052554	CM	NA	A.S.D. BASKETTORRE 2009	VIA PROTA 79 IS. 6	TORRE ANNUNZIATA
052559	MA	AP	ASD DEA CUPRA BASKET	VIA NAZARIO SAURO, 11	CUPRA MARITTIMA
052561	LA	RM	ACSD CASILINO 23	VIA ALCESTE TRIONFI 29	ROMA
052567	EM	BO	ASD QWERTY	VIA SALVO D'ACQUISTO 9/5	MONTE SAN PIETRO
052582	LA	RM	ASD ROMA TEAM UP	LARGO RUSSELL 6 G1	ROMA
052583	LO	BG	ASD POL. SPORT E CULTURA	VIA SOTTORIPA 4	BERGAMO

**DELIBERA N.257/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A. DIL. NUOVO BASKET ESTENSE (cod. FIP 043082), iscritta al Campionato C regionale, in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A. DIL. NUOVO BASKET ESTENSE (cod. FIP 043082) da FERRARA a BUDRIO (BO) - 40054 via Partengo, 13.

**DELIBERA N.258/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. NUOVA PALL. SALERNO 2008 (cod. FIP 016632), iscritta al Campionato Divisione Nazionale C, in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D.NUOVA PALL. SALERNO 2008 (cod. FIP 016632) da SALERNO a NAPOLI - 80100 Via ROMA 265.

**DELIBERA N.259/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società NUOVA CEM CESTISTICA MODENESE (cod. FIP 000770), iscritta al Campionato D regionale, in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla NUOVA CEM CESTISTICA MODENESE (cod. FIP 000770) da MODENA a PARMA - 43100 Via Cima Palone, 3.

**DELIBERA N.260/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. HIGHLANDER (cod. FIP 051994) iscritta al Campionato C Femminile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D. HIGHLANDER (cod. FIP 051994) da CATTOLICA a PESARO - 61100 Via Monte Ardizio, 7.

**DELIBERA N.261/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A. DIL. GIO. BASKET DUEVILLE (cod. FIP 041536) iscritta al Campionato C Femminile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

**DELIBERA**


di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A. DIL. GIO. BASKET DUEVILLE (cod. FIP 041536) da DUEVILLE a CARRE' (VI) - 36010 Via G. Marconi, 57.

---

Roma, 29 ottobre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Bertea)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

